

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI**

in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott.ssa Elisabetta Carta Presidente;
dott.ssa Marta Guadalupi Giudice;
dott. Francesco De Giorgi Giudice, relatore;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di reclamo ex artt. 630, comma 3; 178, commi 3,4,5, c.p.c. nella causa iscritta al numero xxxx del Ruolo Generale dell'anno 2022 tra
RAPPRESENTANTE (OMISSIS), in qualità di rappresentante di **CREDITORE**, rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS** per procura speciale in atti;

reclamante – creditore procedente

contro

DEBITORE 1(OMISSIS) e DEBITORE 2(OMISSIS)

reclamati – debitori esegutati

e nei confronti di

BANCA(OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. **OMISSIS** e **CREDITORE INTERVENUTO**, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. **OMISSIS**, dell'avvocatura dell'ente medesimo;

creditori intervenuti nell'esecuzione

avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 20.10.2022, comunicata in data 21.10.2022 nel procedimento n. xx/2017 con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione per l'omesso ripristino della continuità delle trascrizioni nel termine assegnato dal G.E. e già oggetto di proroga. La causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

per la reclamante come da ricorso introduttivo, con richiesta di preliminare rimessione in termini per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle controparti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Istruita la causa mediante produzioni documentali, sentito il giudice relatore e viste le note di trattazione scritta di parte reclamante per l'udienza del 2.2.2023 si osserva in fatto e in diritto quanto segue. Preliminarmente il Collegio intende prescindere dalla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del processo esecutivo dichiarato improcedibile – per la quale la reclamante ha domandato di essere rimessa in termini - in considerazione del fatto che nel caso di specie non viene lesa la sfera giuridica dei litisconsorti necessari pretermessi (ossia le altre parti del processo esecutivo) a causa dell'improponibilità originaria del reclamo ex art. 630 c.p.c. sicché diversamente verrebbe non rispettato il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. (Sul punto, cfr. Cass. civ. n. 37847/2021, la quale, in fattispecie differente ma con principio di diritto applicabile anche al caso di specie ha affermato che: “*in tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia "ab origine" improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell'effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata*”).

Si deve rilevare, infatti, che per giurisprudenza costante il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. è rimedio esperibile soltanto avverso i provvedimenti di estinzione c.d. tipica del processo esecutivo o avverso i provvedimenti di rigetto dell'eccezione circa il verificarsi di una delle fattispecie estintive tipiche, da individuarsi nella rinuncia ex art. 629 c.p.c.; nell'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c.; nella mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive ex art. 631 c.p.c. e più di recente, nell'omissione della pubblicità della vendita nel portale delle vendite pubbliche ex art. 631 bis c.p.c., mentre per tutte le altre ipotesi di c.d. estinzione atipica, variamente denominate di improseguibilità o improcedibilità dell'esecuzione, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. civ. ord. 9501/2016, in motivazione, e tra le tante più risalenti: Cass. civ. 6391/2004; 3276/2008; 2674/2011; 5226/2014).

Nel caso di specie il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato *expressis verbis* “l'improcedibilità” dell'esecuzione (non l'estinzione, appunto) sul rilievo – non messo in discussione nel reclamo – della mancanza della continuità delle trascrizioni, requisito imprescindibile in sede esecutiva per poter ritenere il compendio pignorato appartenente all'esecutato, in quanto il creditore procedente non aveva adempiuto al compimento dell'incombente nel termine ordinatorio assegnato all'uopo dal G.E. e successivamente prorogato: l'insussistenza della continuità e il suo mancato ripristino nel termine ordinatorio è da ritenersi, infatti, causa di estinzione c.d. atipica della procedura esecutiva, la quale da un lato è carente di una condizione dell'azione esecutiva (la ragionevole appartenenza dei beni pignorati al debitore) e dall'altro è in situazione di stallo non essendo stato rispettato dai creditori il termine ordinatorio per ripristinare la predetta continuità, né è stata chiesta dal creditore tempestiva ulteriore proroga del termine, con ciò impedendosi al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo fisiologico, ossia la liquidazione del bene dell'esecutato e la distribuzione del ricavato. Il predetto provvedimento, pertanto, poteva essere impugnato soltanto con opposizione agli atti esecutivi da proporsi a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c.

Sul punto occorre un chiarimento su quanto previsto dall'art. 567, comma 3, c.p.c. e sulla sua effettiva portata.

Questa disposizione, per ciò che qui interessa, prevede l'obbligo per il procedente di depositare entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di vendita a pena di decadenza l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei vent'anni anteriori alla trascrizione del pignoramento o il certificato notarile sostitutivo. Il termine è prorogabile di ulteriori 60 giorni una sola volta a richiesta del creditore, mentre il giudice dell'esecuzione può assegnare un ulteriore termine sempre di 60 giorni “quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata” e il pignoramento è dichiarato inefficace “relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione”.

Ebbene, il completamento disposto ai sensi del terzo comma deve coincidere e restare entro i confini dell'onere *ex lege* gravante sul creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, di depositare la documentazione necessaria (anche se non necessariamente sufficiente) indicata al secondo comma (la certificazione delle risultanze nel ventennio) la cui acquisizione sia sicuramente ottenibile in tempi certi dal creditore, secondo un criterio di prevedibilità e predeterminazione. Tutto ciò, invece, che fuoriesce da tale perimetro legale predeterminato è attività di integrazione ulteriore, doverosa in quanto funzionale allo scopo del processo esecutivo, da eventualmente sollecitare assegnando appositi termini nell'esercizio del potere-dovere di direzione di cui all'art. 484 c.p.c.

Per esempio, costituiscono esempi di necessità di colmare le lacune documentali (e quindi con applicazione dell'art. 567 c.p.c.) le ipotesi in cui la certificazione notarile non copre il ventennio anteriore alla trascrizione; la certificazione notarile va estesa al coniuge in comunione legale (Cass. civ. n. 6575/2013); la certificazione notarile va estesa ai contitolari non esecutati; la certificazione contiene omissioni o inesattezze, come la mancata menzione degli estremi della trascrizione di un atto di acquisto o dei soggetti contro etc.

Non costituiscono, invece, ipotesi soggette alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. tutte quelle in cui non si tratti di dover integrare la documentazione ma di acquisire altra documentazione affinché si raggiunga in concreto una sufficiente probabilità circa l'appartenenza del bene al debitore: ad esempio l'acquisizione del primo atto di acquisto anteriore al ventennio, ovvero il ripristino della continuità mancante.

Nella stessa linea interpretativa si è già mossa autorevolmente la Suprema Corte, che ha avuto modo di affermare il principio di diritto per cui: “è doverosa la richiesta, da parte del giudice dell'esecuzione ai

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d'idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. All'ordinanza effettuata dal giudice dell'esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152, 154, cod. proc. civ., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo" (così Cass. civ. 15587/2019 in una fattispecie in cui si discuteva dell'acquisizione del primo atto di acquisto anteriore al ventennio, ma applicabile in generale alle richieste volte al ripristino della continuità). Infine, è stato anche di recente chiarito che: "è inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c." (così Cass. civ. ord. 11241/2022). Il reclamo è, pertanto, inammissibile.

In ogni caso il Collegio intende anche rilevare la sua manifesta infondatezza nel merito in quanto a fronte di una ulteriore proroga concessa dal G.E. al creditore procedente in data 17.12.2021 per consentire il ripristino della continuità delle trascrizioni ancora il 20.10.2022 (ossia dopo oltre 10 mesi) il predetto creditore non aveva né ripristinato la continuità né tempestivamente domandato ulteriore proroga, a nulla rilevando che vi siano stati dei rinvii nel procedimento contenzioso ex art. 702 bis c.p.c. instaurato dal creditore al fine di ripristinare la continuità in quanto alle vicende di tale processo è del tutto estraneo il processo esecutivo e anche le decisioni del G.E.

Non si deve provvedere sulle spese non essendo stati evocati in giudizio i litisconsorti necessari.

Trattandosi di un giudizio impugnatorio sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il reclamo proposto da **RAPPRESENTANTE** avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 20.10.2022 nel procedimento n. xx/2017;
- nulla sulle spese;
- da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 2.2.2023.

dott.ssa Elisabetta Carta

Il giudice estensore
dott. Francesco De Giorgi

Il Presidente